Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Lunedì 17 luglio** — **Numero 167**

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 925 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 9 novembre 1921 tra il vice-prefetto della provincia di Genova, in rappresentanza dei Ministeri della istruzione e del tesoro, e i rappresentanti del Comune e dell'Amministrazione degli ospedali di Genova, relativamente alla maggiore spesa occorrente per condurre a termine i lavori per lo assetto edilizio dell'Università di Genova già approvati con legge 12 giugno 1912, n. 798.

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà inscritta, per la esecuzione dei lavori citati nel precedente articolo, la somma di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 1921-922 e 1922-923 e di L. 1.486.000 nell'esercizio 1923-924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 926 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente la proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale si è approvata la convenzione 24 marzo 1917, stipulata col comune di Volterra, pel riscatto, in base al costo di costruzione, della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

Art. 2.

Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere dal sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, numero 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 e col cumulo delle distanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di nuove opere nelle vie navigabili di seconda classe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 929 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, che autorizza una maggiore spesa di L. 306.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana;

b) il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175.000 per l'esecuzione dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana;

c) il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggiore spesa di L. 2.321.000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La indicazione del R. decreto 1° novembre 1914, numero 1241, apposta nel decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera *b*), è rettificata in R. decreto 1° novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto Luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera *a*), è rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 930 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di L. 35.000 per la esecuzione di nuovi lavori sulla ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 febbraio, n. 121;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposte del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura, per l'industria e commercio e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1916, n. 121, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — BERTINI — TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Ritenuta la opportunità di emettere un francobollo commemorativo della Vittoria delle nostre armi da valere per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle colonie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per le colonie e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'emissione di un nuovo tipo di francobollo commemorativo della Vittoria delle nostre armi da valere per la francatura delle corrispondenze originarie dall'interno del Regno e dalle colonie.

Art. 2.

I francobolli commemorativi della Vittoria sono stampati dalla officina governativa carte valori di Torino con sistema calcografico su carta bianca portante nelle filograne una corona Reale.

Essi misurano in altezza mm. 27, in larghezza mm. 22, esclusi i margini bianchi traforati.

I francobolli in parola rappresentano l'effigie della statua della Vittoria che si conserva nel Museo di Brescia; figura di donna alata coi capelli annodati dietro la nuca, vestita con la camicia dorica, col corpo cinto da benda, col piede sinistro poggiato sull'elmo per tenere fermo sul ginocchio il clipeo in atto di scrivervi: « VITTORIO VENETO XXIV OTTOBRE 1918 ».

Superiormente alla figura predetta sta la leggenda indicante il valore del francobollo, in basso nelle due parti laterali, leggesi a sinistra « Poste Italiane » a destra « Vittorio Veneto XXIV ottobre MCMXVIII ».

I francobolli di cui trattasi sono di quattro specie: da centesimi 5, 10, 15 e 25. Il primo è stampato con inchiostro color verde, il secondo in color rosso, il terzo in color bigio, il quarto in colore azzurro.

Quelli per le colonie recano le rispettive sovrastampe in inchiostro nero: Somalia italiana, Eritrea, Libia, e i primi anche la indicazione del valore nel sistema monetario locale, secondo il seguente ragguaglio:

Cent. 5	. . . . . – besa	3
» 10	. . . . . – »	6
» 15	. . . . . – »	9
» 25	. . . . . – »	15

Art. 3.

I francobolli della Vittoria saranno posti in vendita nell'interno del Regno dal giorno 4 novembre 1921, sacro alla glorificazione del milite ignoto; nelle colonie non appena siano allestite le relative sovrastampe.

La vendita non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 1922.

Art. 4.

Essi sono valevoli per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 dicembre 1922, e saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1923, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FULCI — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie ed il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il R. decreto 21 aprile 1921 con il quale il cav. uff. avv. Eugenio Angiolini fu nominato commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Vignola;

Visto il telegramma del prefetto di Modena in data 17 maggio 1922, n. 874, col quale fu comunicato il decesso del cav. uff. avv. Eugenio Angiolini;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina di un altro commissario in sostituzione del defunto avv. Angiolini;

In conformità alla designazione fatta dal prefetto di Modena;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor avv. Guido Spinelli è nominato commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Vignola.

Art. 2.

Per gli atti che eccedono i limiti di ordinaria amministrazione il R. commissario dovrà conseguire la preventiva approvazione del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 3.

Al R. commissario sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 15 a carico della Cassa di risparmio di Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie e il regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Visto il R. decreto 31 luglio 1921 con il quale il commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Mirandola, cav. uff. Giovanni Paltrinieri, veniva nominato commissario Regio per il medesimo scopo;

Ritenuto conveniente, per poter assicurare allo stesso Istituto il regolare funzionamento di prorogare di altri sei mesi i poteri del R. commissario attualmente in carica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del R. commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Mirandola, cav. uff. Giovanni Paltrinieri, sono prorogati di sei mesi a decorrere dal 1° febbraio 1922.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del predetto Regio decreto 31 luglio 1921 rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento per le Casse di risparmio ordinarie e il regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Visto il R. decreto 6 marzo 1921, con il quale il commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Modena sig. comm. avv. Nino Cappelli veniva nominato commissario Regio per il medesimo scopo;

Visto il R. decreto 31 agosto 1921, con il quale i poteri del R. commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Modena sig. comm. avvocato Nino Cappelli, venivano prorogati di sei mesi a decorrere dal 7 settembre 1921;

Ritenuto conveniente, per poter assicurare allo stesso Istituto il regolare funzionamento di prorogare per altri sei mesi i poteri del R. commissario attualmente in carica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del R. commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Modena sig. commendatore avv. Nino Cappelli, sono prorogati di sei mesi a decorrere dal 7 marzo 1922.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del predetto Regio decreto 6 marzo 1921 rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fenestrelle (Torino).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Fenestrelle, costituitasi in seguito alle elezioni dell'autunno 1920, si dimostrò, sino dai primi atti, scarsamente preparata al compito di gestire l'azienda, e priva della coesione necessaria per un normale e concorde funzionamento.

Tra il sindaco ed i colleghi di Giunta si manifestarono infatti notevoli dissensi, che ebbero subito larga ripercussione nello spirito della popolazione, in quanto suscitarono di agi e malcontenti, e resero necessario anche un sopraluogo dell'autorità politica circondariale.

Recenti arbitri ed atti illegali compiuti da alcuni amministratori (a carico dei quali fu sporta denunzia per grave reato) hanno inoltre aggravato l'irregolare andamento dell'Amministrazione, ed accentuato nel paese lo stato di eccitazione, dal quale si teme serio pregiudizio al mantenimento dell'ordine pubblico. E ciò tanto più perchè il sindaco, il cui ascendente presso la cittadinanza ha sin'ora impedito increscìosi incidenti, vedendo menomato il suo prestigio di fronte al Consiglio, intende abbandonare l'ufficio.

Si rende pertanto indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 maggio c. a. lo scioglimento del Consiglio comunale per gravi motivi di ordine pubblico, con la conseguente nomina di un R. commissario straordinario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fenestrelle, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2

Il sig. comm. dott. Maurizio Bechis, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carovigno (Lecce).

SIRE!

Nel dicembre dello scorso anno, il sindaco e la Giunta di Carovigno, non potendo fare affidamento in una maggioranza omogenea a causa della divisione del Consiglio comunale in tre gruppi antagonistici, rassegnarono le dimissioni.

Essendo riuscite infruttuose due convocazioni consiliari indette per provvedere alla surrogazione dei dimissionari, e falliti i tentativi fatti per comporre la crisi, il prefetto dovette inviare sul posto un Commissario per la gestione provvisoria della civica azienda.

Non potendosi contare, per la speciale situazione colà creata, sulla vitalità di una nuova Amministrazione formata con altri elementi e non essendo opportuno svolgere pratiche per indurre i dimissionari a desistere dal loro proposito, tenuto conto altresì del malumore esistente nella popolazione contro essi, per lo stato di abbandono dei pubblici servizi, si rende necessario anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in R. dell'attuale commissario prefettizio.

Al che provvede, su conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 aprile corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carovigno, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavaliere Cesare Zampino, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Villacollemandina (Massa).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Villacollemandina non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze, e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere subito alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 9 marzo 1922, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Villacollemandina, in provincia di Massa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villacollemandina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Genzano di Potenza (Potenza) e Peschiera Borromeo (Milano).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Genzano di Potenza

(Potenza) e Peschiera Borromeo (Milano) non ha potuto condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè d'altra parte le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Genzano di Potenza (Potenza) e Peschiera Borromeo (Milano);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata l'esistenza della peste bovina nei circondari di Prevesa e Filipiades (Grecia) e la minaccia che ne deriva agli Stati confinanti;

Considerata la vicinanza di tali focolai al territorio albanese e la tendenza largamente diffusiva dell'infezione;

Riconosciuta la opportunità di adottare provvedimenti per la difesa del patrimonio zootecnico nazionale contro il pericolo dell'importazione dell'epizoozia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento di polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

ORDINA:

È vietata fino a nuova disposizione la importazione nel Regno dei ruminanti e suini, dei loro prodotti e avanzi, dei foraggi e della paglia, nonchè delle merci imballate con fieno o paglia, provenienti dalla Grecia e dall'Albania.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine, le LL. EE. i commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, il commissario civile di Zara, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore da oggi.

Roma, 7 luglio 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visti gli articoli 78 e 79 del Codice per la marina mercantile;

Visti gli articoli 519, 520, 521 e 522 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) per l'esecuzione del suddetto Codice;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 898, con cui è costituito ed eretto in Ente morale, sotto la denominazione di « Registro italiano » (già Registro navale italiano e Veritas Adriatico) un Istituto per la visita e la classifica delle navi e dei galleggianti;

Visti i regolamenti tecnici del « Registro navale italiano » (già Registro nazionale italiano), i quali sono applicati, a norma dell'art. 3 del suddetto R. decreto 9 giugno 1921, n. 898, anche dal « Registro italiano » fino a che non verranno approvati i nuovi regolamenti tecnici;

Vista la dichiarazione fatta dal presidente del Consiglio d'amministrazione del « Registro Italiano » – su conforme deliberazione del Comitato esecutivo presa nella seduta del 25 maggio 1922 – con cui obbliga l'Istituto ad eseguire tutte le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile relative alle visite ed alle perizie delle navi;

Udito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Le visite e le perizie fatte alle navi ed ai galleggianti nello Stato ed all'Estero dal « Registro Italiano » sono considerate equivalenti alle visite ed alle perizie ufficiali, per ogni effetto.

Roma, 9 luglio 1922.

Il ministro
DE VITO.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce il Casellario centrale pei casi di infortunio sul lavoro, i quali importino invalidità permanente;

Veduto il decreto Ministeriale 8 aprile 1922, col quale vengono stabilite le norme per la designazione di un rappresentante degli Istituti assicuratori contro gli infortuni nel Comitato amministratore del Casellario centrale;

Veduta la designazione della Cassa nazionale infortuni per la nomina di un proprio delegato;

Veduto il risultato delle elezioni per la nomina del rappresentante degli altri Istituti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato preposto al funzionamento e alla gestione del Casellario centrale pei casi di infortuni sul lavoro, istituito col Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, è costituito come appresso:

1. Calamani dott. Giulio, direttore generale della previdenza sociale, presidente.
2. Bargoni avv. Foscolo, direttore generale della Cassa nazionale infortuni, membro.
3. Zevi prof. dott. Vittorio, direttore del sindacato Boschi, membro.

I rappresentanti di cui ai nn. 2 e 3 restano in carica per un triennio e potranno essere riconfermati.

Art. 2.

Il capo del servizio del Casellario interviene alle sedute del Comitato con voto consultivo e vi esercita le funzioni di segretario, le quali ultime però potranno anche essere attribuite a persona diversa ove il Comitato ne ravvisi la convenienza.

Art. 3

Il presidente convoca il Comitato mediante avviso scritto che dovrà essere rimesso ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che conterrà le materie poste all'ordine del giorno.

Le adunanze, per essere valide, debbono essere tenute con l'intervento dei tre componenti il Comitato e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

Art. 4.

Il Comitato compilerà un regolamento per stabilire le norme del proprio funzionamento e del funzionamento dell'Ufficio per disciplinare i rapporti tra l'Ufficio e gli Istituti assicuratori nei limiti delle funzioni previste dal R. decreto 23 marzo 1922, numero 387 ed in genere per l'amministrazione e per la gestione del Casellario.

Il Comitato ha facoltà di disporre, nei limiti e con le norme che saranno stabiliti nel regolamento predetto, che propri incaricati possano eseguire indagini ed accertamenti diretti a stabilire la perfetta regolarità dei servizi d'informazione e di denuncia nei casi interessanti il Casellario.

Del regolamento sarà data comunicazione al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.

Il Comitato redige ciascun anno, in occasione della determinazione del contributo da addebitarsi ai singoli Istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, una relazione sull'andamento del servizio.

Della relazione medesima sarà data comunicazione al ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed agli Istituti assicuratori.

Roma, 9 luglio 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 23 giugno 1922, è stata istituita una Regia Agenzia consolare in Epernay alla dipendenza del Regio consolato in Reims.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 10 corrente in Borutta, provincia di Sassari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO

La Compagnia di assicurazione portoghese « Compahnia general De Seguros » con sede in Lisbona e rappresentata in Italia dapprima dalla ditta G. Bonnet di Genova, e, quindi, dall'avv. Enrico Forges Davanzati di Roma, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo che non hanno avuto seguito le iniziate pratiche per l'impianto in Italia di una propria succursale.

S'invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del credito e delle assicurazioni private, Ufficio tecnico delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 1° luglio 1922.

Pel ministro
CAMANNI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro quinquennale n. 470, di L. 35.600 della 3ª emissione, intestato erroneamente ad *Adriana* Guazzoni fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ada Moja, perchè, giusta l'atto di notorietà 14 giugno 1922, ricevuto dal notaio Toja di Milano, il detto buono doveva invece intestarsi a *Giovanna* Guazzoni fu Giovanni Battista, minore, ecc....

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 7 luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Lanni Francesco, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 febbraio 1922, dispensato, in seguito a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento nell'arma dei carabinieri Reali dal 13 febbraio 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Gallotti cav. Vincenzo, colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1920.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Mureddu cav. Alfredo, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 1° aprile 1922:

Brenoani Guido, capitano, rimosso dal 15 maggio 1921.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Rocco Federico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 15 febbraio 1922.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.